

Roma, 27 giugno 2011



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Confitarma
P.zza SS. Apostoli 66
00187 Roma*

Prot. 25/II/0010816

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello – imprese armatrici – navi iscritte al Registro internazionale – sgravi contributivi ex art. 6, comma 1, D.L. n. 457/1997 (conv. da L. n. 30/1998).

La Confederazione Italiana Armatori – CONFITARMA – ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all'interpretazione dell'art. 6, comma 1 del D.L. n. 457/1997 (conv. da L. n. 30/1998), che prevede un totale sgravio contributivo a favore delle imprese armatrici per il relativo personale in quanto imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale.

Si chiede in particolare se i beneficiari dello sgravio contributivo totale siano le sole imprese armatrici, ovvero anche il medesimo personale imbarcato sui relativi mezzi navali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

La questione trae origine dalla dizione letterale della norma che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1998 *“le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale (...), nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge”*.

Tale norma, finalizzata per espressa disposizione del Legislatore alla salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, poteva, a causa della sua formulazione, infondere dubbi interpretativi in merito al concreto destinatario del beneficio, in quanto i contributi posti a carico dei lavoratori dipendenti sono versati, per loro conto, dalle singole imprese datrici di lavoro.

Al fine di fugare ogni dubbio ed in risposta al quesito avanzato è necessario richiamare l'intervento del Legislatore il quale – attraverso un'interpretazione autentica della disposizione in esame – all'art. 1, comma 1 della L. n. 472/1999 ha precisato che la norma di cui al D.L. n.

457/1997 “*si intende nel senso che (...) i benefici derivanti dall’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell’impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente*”.

Ne consegue che i soggetti beneficiari dello sgravio contributivo totale sono soltanto le imprese armatrici.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

VM